Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 16 Dicembre 2019

CRISI D'IMPRESA

Procedura di allerta nella crisi d'impresa: soggetti interessati

di **Sandro Cerato**

Uno degli obiettivi principali (se non il primo) dell'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**D.Lgs. n. 14/2019**) è quello di **prevenire il più possibile il momento iniziale da cui scaturisce la crisi d'impresa** (definita dall'articolo 2 del predetto Codice come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come* ***inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate***").

Al fine di evitare che l'imprenditore possa **procrastinare l'emersione dello stato di crisi** (in quanto "spera" sempre che la situazione possa rimettersi nel giusto binario), il legislatore della riforma individua alcuni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, devono **allertare l'imprenditore** al fine di "stimolarlo" per **risolvere lo stato di crisi**.

Tali soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione vengono definiti dal Codice della Crisi "**soggetti qualificati**" (in particolare, dagli articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6).

I **soggetti** in questione possono essere suddivisi in **due categorie**:

- la prima comprende coloro che sono chiamati dalla legge a svolgere **un'attività di controllo sugli organi di amministrazione della società** (collegio sindacale e sindaco unico), ovvero un'attività di **revisione legale dei conti** (revisore o società di revisione). A tal fine il Codice della crisi ha previsto un **sensibile abbassamento dei parametri** al superamento dei quali la società a responsabilità limitata deve dotarsi di un **organo di controllo** (nelle varie forme di collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale). I soggetti in questione devono allertare l'impresa laddove la stessa **non rispetti alcuni indici della crisi** (approvati in bozza dal CNDCEC quale soggetto individuato dall'articolo 13, comma 2, del Codice della crisi), fermo restando che l'obbligo di vigilanza riguarda anche **l'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società**;
- la seconda comprende alcuni **creditori pubblici qualificati esterni all'impresa**, e, in particolare, il Codice della crisi individua i seguenti soggetti: l'**Agenzia delle entrate**, l'**Inps** e l'**Agente della riscossione**. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate deve attivare la procedura di allerta quando l'impresa non procede al **versamento dell'Iva periodica** (quale tipico comportamento all'emersione delle prime difficoltà finanziarie) **in misura superiore ad una percentuale variabile del volume d'affari in funzione delle dimensioni dell'impresa stessa**. È bene osservare che la **mancata attivazione della procedura di allerta** da parte dei predetti creditori pubblici qualificati comporta specifiche **misure**

sanzionatorie per gli stessi (in termini di **recupero dei propri crediti**).

È bene osservare che, se a seguito della segnalazione di allerta da parte dell'organo di controllo, ovvero dei creditori pubblici qualificati, **l'imprenditore non rimedia allo stato di crisi**, i soggetti in questione devono **inviare la segnalazione all'OCRI** (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le **Camere di Commercio**), il quale prenderà in "carico" l'impresa, accompagnandola verso la **soluzione più adeguata per superare lo stato di crisi**.

In particolare, va segnalato che l'attivazione della procedura di allerta da parte dell'organo di controllo costituisce, come previsto dall'**articolo 14, comma 2**, del Codice della crisi, "*causa di esonero dalla **responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo**, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata **tempestiva segnalazione all'OCRI**. **Non** costituisce **giusta causa di revoca dall'incarico** la segnalazione effettuata a norma del presente articolo*".